



Circolare n° 38

Terrasini 30/10/2019

Ai Docenti
A tutte le famiglie degli alunni
Al Sito Web

Oggetto: Nuove disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico

Vista la Legge Regionale 19-07-2019 n. 13, collegato al DDL N. 476
"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di Stabilità regionale"

Si comunicano

Alle SS.VV. le nuove "disposizioni relativamente alle assenze degli alunni in caso di malattia, così come disposto dal suddetto DDL -Art. 3 Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico"

Art. 3 "Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio nazionale, l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all'art. 42, sesto comma, del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, si applica per assenza di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica. La trasmissione del certificato può avvenire anche mediante posta elettronica inviata al dirigente scolastico".

Per tutti gli altri casi è sufficiente un'autocertificazione del genitore che giustifichi l'assenza.



Il Dirigente Scolastico
Giulia Isgrò